

Codice A1811B

D.D. 31 gennaio 2020, n. 88

ferrovia del Canavese, Comune di San Benigno C.se (TO), Via Rivarolo n. 18, autorizzazione, ai sensi del D.P.R. 753/80, art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ristrutturazione del basso fabbricato ad uso autorimessa ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo, alla progressiva km. 10+000.



ATTO N. DD-A18 88

DEL 31/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: ferrovia del Canavese, Comune di San Benigno C.se (TO), Via Rivarolo n. 18, autorizzazione, ai sensi del D.P.R. 753/80, art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ristrutturazione del basso fabbricato ad uso autorimessa ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo, alla progressiva km. 10+000.

Premesso che:

il Sig. Cagnardi Paolo, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Comune di San Benigno Canavese (TO), Via Rivarolo n. 18, distinto al fg. n. 12, mapp. n. 379 del catasto del comune stesso, ha presentato in data 6/11/2017, alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT), per l'inoltro alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ristrutturazione del basso fabbricato ad uso autorimessa ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo. L'immobile oggetto di intervento è situato sul lato sinistro della linea ferroviaria del Canavese, alla progressiva km. 10+000.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT ha trasmesso a questo Settore, in data 27/9/2018, nota prot. n. 30179, acquisita agli atti in data 2/10/2018 con prot. n. 44241/A18, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera e dal nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria ai sensi del D.M. 5 agosto 2016. Nella medesima nota dichiara altresì che l'intervento risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere

all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi allegando a tal proposito lo stralcio planimetrico che individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

A seguito di istruttoria del Settore scrivente, la documentazione progettuale è risultata incompleta del parere espresso dal Comune di San Benigno C.se pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Regolamento Regionale n. 16/R del 28/12/2006, lo scrivente ha richiesto, con nota prot. n. 44901/A18 del 5/10/2018, integrazione al gestore dell'infrastruttura (GTT).

L'intervento consiste nella ristrutturazione del basso fabbricato ad uso autorimessa con chiusura, tramite muratura in mattoni, della parte porticata e conseguente riposizionamento del portone di accesso. L'intervento è ricompreso integralmente all'interno dei fili di fabbricazione del fabbricato esistente. Le opere non modificano la sagoma del fabbricato e interessano il lato opposto dell'edificio rispetto alla ferrovia, ad una distanza minima di 15,10m dalla più vicina rotaia (11,45m dalla recinzione ferroviaria). La distanza minima del fabbricato oggetto di intervento risulta essere di 6,85m dalla più vicina rotaia (3,20m dalla recinzione ferroviaria). Nel tratto in questione esiste una strada pubblica in fregio alla linea ferroviaria sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso. L'intervento ricade su una tratta a binario unico e l'ipotesi di raddoppio della linea risulta a cavallo dell'attuale binario, alla distanza di 13,30m dalla futura rotaia più vicina.

Contestualmente alla richiesta, i proprietari, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regola i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

In data 13/12/2019 con nota prot. n. 59864/A18 questo Settore ha proceduto con formale sollecito rivolto al Gestore dell'Infrastruttura e per conoscenza al Comune di San Benigno per l'ottenimento del parere da parte del Comune interessato dalle opere, già richiesto in data 5/10/2018 con nota prot. n. 44901/A18.

Come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il Comune di San Benigno Canavese, in data 13/12/2019, con nota prot. n. 12094, acquisita agli atti in data 16/12/2019 con prot. n. 60077/A18, ha trasmesso a questo Settore il parere tecnico-urbanistico favorevole.

In data 13/1/2020, con nota prot. n. 1127/A18, è stata inviata al Richiedente la comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014.

Considerato che,

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8 comma 3 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia del Canavese, alla realizzazione dell'opera;

- il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato da GTT ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;
- il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di San Benigno Canavese, così come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Vista,

- la nota del GTT prot. n. 44241 del 2/10/2018;
- la nota del Comune di San Benigno Canavese, prot. n. 12094 del 13/12/2019.

Viste le note di questo Settore:

- prot. n. 44901/A/18 del 5/10/2018;
- prot. n. 59864/A18 del 13/12/2019;
- prot. n. 1127/A18 del 13/1/2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. n. 753/80
- L. n. 241/90
- L.R. n. 14/2014
- D.Lgs n. 112/1998 art. 104 e 105
- D.Lgs n. 422/1997 art. 4
- L.R. n. 31/2006
- D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R
- D.G.R. n. 7-1264 del 23/12/2010
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016
- D.M. 5 agosto 2016
- D.P.R. n. 753/80 art. 49 e art. 60
- L.R. n. 23/2006 art. 17
- nota ANSF prot. n. 4554 del 26/4/2017

determina

di rilasciare, al Soggetto nominato in premessa, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Comune di San Benigno Canavese (TO), Via Rivarolo n. 18, distinto al fg. n. 12, mapp. n. 379 del catasto del comune stesso, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle

distanze legali di cui all'art. 49, per opere di ristrutturazione del basso fabbricato ad uso autorimessa ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo, sul lato sinistro della Ferrovia del Canavese, alla progr. Km 10+000, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi dell'art. 9, comma n. 4 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Fto Eriberto Naddeo